



IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;

VISTA la legge 104/1992;

VISTA la Legge 240/2010, così modificata dalla Legge n.79 del 29/06/2022 di conversione del Decreto-legge n.36 del 30/04/2022;

VISTO il Decreto rettorale n. 1775 del 4 ottobre 2018, con il quale è stato emanato il Regolamento per i servizi in favore degli studenti con disabilità e con DSA;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla modifica e aggiornamento del suddetto regolamento;

VISTA la delibera del Senato accademico del 27 marzo 2024, con la quale è stata approvata la revisione del Regolamento per i servizi in favore degli studenti con disabilità e con DSA;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2024, con la quale è stata approvata la revisione del Regolamento per i servizi in favore degli studenti con disabilità e con DSA;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il Regolamento per la definizione dei criteri per i servizi in favore degli studenti con disabilità e con DSA allegato al presente decreto in sostituzione del precedente (D.R. n.1775 del 4 ottobre 2018).

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 30 aprile 2024

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna

REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E CON DSA



Sommario

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – FINALITA' DEI SERVIZI	3
ART. 3 – SERVIZI EROGATI AGLI STUDENTI CON DISABILITA'	3
ART. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	4
ART. 5 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA	4
ART. 6 – COMMISSIONE PER L'INCLUSIONE	4
ART. 7 – SERVIZI DI TUTORATO	5
ART. 8 – SEGRETERIE STUDENTI	5
ART. 9 – FASI DI ACCESSO AI SERVIZI	6
ART. 10 – MODALITA' DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	6
ART. 11 – DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)	7
ART. 12 – NORME FINALI	7



REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E CON DSA

Art. 1) Oggetto

L'Università degli Studi Niccolò Cusano (di seguito denominata Università) promuove attività e servizi volti a migliorare le condizioni di studio e di frequenza degli studenti con disabilità e con DSA.

Si intende per persona con disabilità colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

L'Università attraverso il supporto fornito, sia per la frequenza delle attività didattiche che per gli adempimenti di natura amministrativa, mira all'inclusione degli studenti affinché ognuno trovi risposte adeguate alle proprie esigenze e riescano a far emergere le proprie potenzialità.

Art. 2) Finalità dei servizi

L'Università, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi per favorire la partecipazione attiva degli studenti con disabilità, assolve compiti di organizzazione e di gestione di quest'ultimi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- prevenire e rimuovere le cause che possano impedire allo studente con disabilità di realizzare il proprio percorso formativo e che conducano a fenomeni di emarginazione;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze dello studente;
- promuovere, in un'ottica sinergica, la partecipazione attiva in ambito universitario e quindi, sociale.

Art. 3) Servizi erogati agli studenti con disabilità

Tali finalità sono perseguire attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:

- servizi di supporto per lo svolgimento di pratiche amministrative;
- tutorato e assistenza allo studente con disabilità durante tutto il percorso formativo, sulla base del piano individualizzato predisposto dalla "Commissione per l'inclusione" di cui all'art. 6.
- servizio di accompagnamento presso le aule in cui si svolgono le lezioni e gli esami in caso di difficoltà di accesso e di mobilità;
- in accordo con il docente titolare del corso, modulazione delle prove d'esame;
- assistenza agli esami per garantire il rispetto delle procedure previste dalla Legge 104/1992;
- fornitura di supporti e ausili tecnici e didattici e specifici (art. 13, comma 6-bis, Legge 104/1992) anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzioni di consulenza pedagogica e psicologia, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico (art. 13, comma 1, lett. b), Legge 104/1992);



- fornitura, quando possibile, del materiale didattico in formato adeguato al tipo di disabilità e al metodo di studio.

Art. 4) Destinatari degli interventi

Possono accedere ai servizi e agli interventi disciplinati dal presente Regolamento gli studenti che al momento dell'iscrizione presentino apposita documentazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992, ovvero certificazione medica equipollente, nonché le certificazioni di cui alla Legge 170/2010.

Art. 5) Struttura organizzativa

L'Università attua i provvedimenti che si rendono necessari per favorire la partecipazione attiva dello studente con disabilità o con DSA tramite il Servizio Disabilità/DSA di Ateneo (SDDA), avvalendosi, se ritenuto necessario, oltre che del proprio personale dipendente, anche di collaboratori esterni.

Art. 6) Commissione per l'inclusione

Ogni Dipartimento designa un proprio docente quale componente della Commissione per l'inclusione (di seguito denominata Commissione).

Membro di diritto è il Delegato del Rettore per la Disabilità, che rappresenta altresì in seno alla Commissione il Dipartimento di appartenenza.

Alle sedute della Commissione partecipa con funzioni di Segretario il Responsabile amministrativo del Servizio Disabilità/DSA di Ateneo, che garantisce tutto in necessario supporto tecnico amministrativo ai lavori della Commissione.

La Commissione per l'inclusione è nominata con decreto rettorale.

La Commissione elegge fra i propri membri il Presidente.

La Commissione resta in carica tre anni dalla nomina e può essere rinnovata per ulteriori tre anni.

La Commissione ha le seguenti competenze:

- individua i potenziali bisogni a cui far fronte, sulla base dei dati relativi agli studenti con disabilità o con DSA iscritti presso l'Università per ciascun anno accademico;
- formula le proposte in merito alle iniziative da avviare per favorire la partecipazione attiva degli studenti con disabilità o con DSA nell'ambito delle attività universitarie;
- offre collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche di natura logistica e organizzativa;
- collabora alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni all'interno della Università;
- accoglie e valuta, sulla base dell'istruttoria compiuta dal SDDA, le esigenze degli studenti con disabilità o con DSA;
- fornisce informazioni inerenti tutti i servizi offerti dall'Università per gli studenti con disabilità e con DSA;
- assicura, per impegni di breve durata, un servizio di accompagnamento degli studenti con disabilità presso le strutture didattiche o amministrative dell'Università;



- cura l'archivio delle richieste e degli interventi posti in essere a favore degli studenti con disabilità e con DSA;
- fornisce agli studenti con disabilità e con DSA il supporto indispensabile per garantire la corretta funzionalità degli ausili tecnici;
- redige ed aggiorna costantemente l'inventario degli ausili tecnologici acquistati per gli studenti con disabilità e con DSA, con l'indicazione della loro allocazione;
- cura le relazioni con i Referenti delle Segreterie studenti;
- predispose il piano di supporto personalizzato (P.S.P.) per ogni studente con disabilità;
- supervisiona le pratiche inerenti il percorso formativo all'interno dei Corsi di Studio e le pratiche amministrative all'interno delle Segreterie Studenti, curate dal SDDA;

I membri della Commissione non hanno diritto a compensi aggiuntivi.

La Commissione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo disponga anche su proposta del Delegato del Rettore per la Disabilità.

La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7) Servizi di Tutorato

L'Università assicura un Servizio di Tutorato e, nell'ambito del trattamento individualizzato, l'utilizzo di ausili e di mezzi tecnici specifici. Il Servizio di Tutorato è l'insieme di azioni volte alla partecipazione attiva dello studente con disabilità e finalizzate alla rimozione di qualsivoglia tipologia di ostacolo relativo alla sua vita universitaria. Per tale servizio si predispose un intervento personalizzato, in funzione delle problematiche connesse alla tipologia di disabilità e agli specifici bisogni formativi dello studente.

Art. 8) Segreterie studenti

Le segreterie studenti hanno inoltre il compito di:

- creare e tenere aggiornato un fascicolo per ogni studente con disabilità;
- contribuire all'archivio delle richieste e degli interventi posti in essere a favore degli studenti con disabilità;
- provvedere alla progettazione, redazione e diffusione di materiale informativo;
- collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni;
- dare esecuzione dei procedimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte dalla Commissione, in relazione alle problematiche connesse alla disabilità;



- curare l'istruttoria dei documenti da sottoporre all'esame della Commissione per le iniziative in favore degli studenti diversamente abili;
- dare supporto amministrativo alle attività della Commissione, la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute della Commissione stessa;
- fornire agli studenti con disabilità il supporto indispensabile per garantire la corretta funzionalità degli ausili tecnici.

Art. 9) Fasi di accesso ai servizi

Le fasi per l'accesso ai servizi e/o alla fornitura degli ausili sono:

- l'istanza di accesso e la verifica dei requisiti;
- la predisposizione dell'intervento individualizzato;
- l'erogazione degli ausili e dei servizi;
- il monitoraggio e la chiusura del servizio e/o dell'ausilio fornito.

Gli interventi hanno validità massima pari all'anno accademico di riferimento e possono essere rinnovati, previa riformulazione della domanda e/o verifica degli esiti degli anni precedenti.

Qualora, per carenza di fondi o per altre ragioni operative, non sia possibile soddisfare tutte le richieste pervenute i servizi verranno attribuiti sulla base delle priorità indicate dalla Commissione.

Art. 10) Modalità di iscrizione e documentazione richiesta

Per poter accedere agli ausili e/o ai servizi lo studente con disabilità all'atto della immatricolazione è tenuto alla compilazione di un apposito modulo, allegato alla relativa domanda di iscrizione, contenente le seguenti informazioni:

dati anagrafici del richiedente;

- tipo di disabilità e percentuale d'invalidità;
- corso di studio al quale ci si vuole immatricolare/iscrivere.

Alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati, altresì, i seguenti documenti comprovanti la disabilità:

- copia conforme all'originale del certificato rilasciato dalle competenti autorità attestante la disabilità e/o la percentuale di invalidità posseduta ovvero, nei casi previsti, il solo tipo di disabilità;
- copia fotostatica di un documento d'identità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11) Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

I disturbi quali la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia, sono stati riconosciuti dalla Legge 170/2010 come DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in

assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Gli studenti con DSA hanno l'onere di presentare assieme alla domanda di iscrizione all'Università la relativa certificazione. L'adempimento di tale onere è indispensabile per poter fruire nelle verifiche di profitto del trattamento differenziato previsto dalle Linee Guida di cui al D.M. MIUR 12 luglio 2011. Tali Linee guida contemplano la possibilità di far ricorso a strumenti compensativi (la sintesi vocale, il registratore, i programmi di video scrittura con correttore ortografico, la calcolatrice, e altri strumenti quali tabelle, formulari, mappe concettuali) nonché a misure dispensative. Queste ultime, in particolare, attengono ad interventi che consentono di non svolgere alcune prestazioni, le quali risultano particolarmente difficoltose e non migliorano l'apprendimento.

La Commissione provvede, anche per queste ipotesi, a delineare programmi specifici volti a garantire l'accoglienza e la possibilità di studio degli studenti con DSA.

La Commissione ha cura di informare i docenti di prestare particolare attenzione a tali studenti, specie con riferimento alle discipline, come, ad esempio, quelle di ambito linguistico o tecnico scientifico, in cui sono previste prove valutative in forma scritta.

Art. 12) Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.